

**TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dr. Oronzo De Pascalis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1959/2005

Nella causa civile iscritta al n. 2388/99 del ruolo generale

Tra

BIAGINI TINA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza, mandato in atti,
attrice

Contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., con sede in Siena, in nome e conto di **Ulisse 2 S.p.A.**, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano, mandato in atti,
convenuta

^^^

All'udienza del 28.2.2005 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
°0°

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28.9.1999 Biagini Tina conveniva dinanzi a questo Tribunale la Banca del Salento per sentir accertare e dichiarare “ *la invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese*”, nonché l'accertamento, a mezzo del ricalco delle competenze, dell'esatto dare-avere tra le parti contrattuali, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi.

In particolare, l'attrice sosteneva:

- che la clausola contrattuale di determinazione degli interessi secondo le condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza era nulla poiché priva di determinazione e financo di determinabilità e che, per tale motivo, al rapporto doveva essere applicato il tasso legale annuo, sia sui saldi attivi che su quelli passivi;
- che l'applicazione di interessi anatocistici era illegittima per inesistenza, tra l'altro, di un uso nominativo che consentisse di pattuire convenzionalmente la capitalizzazione trimestrale di interessi non ancora scaduti e che, comunque, il saggio degli interessi anatocistici doveva essere pari a quello legale;
- che nulla doveva all'Istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto perché a tal riguardo nulla era stato contrattualmente pattuito;

- che la Banca del Salento, seppur per una consolidata prassi bancaria, aveva lucrato interessi, a seguito della “aggiunta o sottrazione di un certo numero dei c.d. giorni banca alla valuta effettiva”.

La Banca convenuta, costituitasi, contestava la pretesa avversa e, assumendo di essere creditrice della Bigini, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice “ al pagamento della somma di lire 1.831.000 derivante dallo scoperto del conto corrente n. 69500/0, oltre interessi convenzionali come pattuiti”.

In data 23.12.2002 la Banca del Salento era incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, sicchè all'udienza del 14.4.2003 il giudizio era interrotto.

Dopo la riassunzione a cura dell'attrice, si costituiva MPS Gestione Crediti S.p.A., quale mandataria di Ulisse 2 S.p.A.

In corso di causa era disposta C.T.U.

Quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta per la decisione dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminate singolarmente le varie questioni secondo l'ordine seguito nell'atto di citazione.

I

L'attrice ha in primo luogo invocato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. “uso di piazza”. Infatti, il contratto di conto corrente *inter partes*, con riferimento al tasso di interesse, all'art. 7 prevedeva: “*Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura*”.

Orbene, **tale clausola va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 17.2.1992 n. 154 (norma poi confermata dall'art. 117 del successivo Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385)**

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma, c.c. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base ai criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento “*alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza*” può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolati discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengono riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cass. 10.11.1997 n. 11042; 8.5.1998 n. 4696; 19.7.2000 n. 9465; 2.12.2003 n. 14684).

Nel caso in esame l'elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi, al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca stessa, vuoi perché non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le *condizioni usuali*, vuoi perché non esistono parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle predette *condizioni*.

II

La seconda questione investe la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tale clausola, sulla base dell'indirizzo ormai consolidato della corte di Cassazione(v., da ultimo, SS.UU. 4 novembre 2004 n. 21095), deve essere dichiarata nulla perché si fonda su di un

uso negoziale e non su di un uso normativo; come tale non dà luogo al fenomeno dell'inserzione automatica nel contratto e non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.

III

Anche la contestazione circa l'obbligo di pagare la commissione di massimo scoperto va accolta.

Tale voce di addebito, confluita sul conto della cliente, è nulla perché non è prevista dal contratto e, dunque, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.

Per altro, essendo indeterminati i criteri di applicazione della commissione di massimo scoperto, concorre un ulteriore profilo di invalidità, costituito dalla indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligazione.

IV

Nulla è anche la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria. Sono stati infatti fittiziamente allungati i giorni solari del prestito e sono stati, al contrario, decurtati i giorni del deposito di denaro da parte del cliente.

V

La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto non ha reso inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti e non ha implicato, per la Bigini, decadenza dal diritto di contestare il fondamento giuridico dei titoli di debenza. L'incontestabilità delle risultanze del conto in conseguenza dell'approvazione tacita dello stesso, a norma dell'art. 1832 c.c. , si riferisce agli addebiti ed agli accrediti considerati nella loro consistenza pecuniaria, ma non estende la sua efficacia anche al titolo giuridico in base al quale le annotazioni stesse sono effettuate.

Va altresì considerato che l'approvazione (o la mancata impugnazione) del conto non può comportare che il debito resti definitivamente incontestabile, anche quando esso risulti fondato su di un negozio o su di una clausola invalida o inefficace.

Nella specie l'attrice ha fatto valere la nullità della clausola relativa agli interessi ad uso piazza, così allegando una ragione che attiene al titolo, sicché non vi è spazio per ritenere preclusa l'impugnazione.

VI

Sulla base di quanto premesso e tenuto conto della nullità delle clausole innanzi richiamate (quelle relative agli interessi uso piazza, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla Commissione di massimo Scoperto, ai giorni valuta), al rapporto in esame vanno applicati, in sostituzione, il tasso legale ed il regime di capitalizzazione annuale; va applicato il regolamento delle valute alla data in cui sono stati effettuati i versamenti ed i prelievi dei correlativi importi.

La consulenza tecnica d'ufficio del dr. Amedeo Maizza, muovendo dalla considerazione che il contratto di apertura di credito risale al 27.6.1986 (in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/92), ha correttamente ricalcato le competenze al tasso legale, depurando il conto da tutti gli oneri non espressamente pattuiti.

Il credito della Bigini al 30.9.1999 (data in cui si ferma la richiesta della Banca) ammonta ad € 2.582,92.

La pretesa della Bigini non può ritenersi prescritta, perché la prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto.

La domanda dell'attrice va accolta per il predetto importo, mentre va rigettata la riconvenzionale, perché non sussiste alcun credito della Banca.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico, pronunciando sulla domanda proposta da Bigini Tina con atto notificato il 28.9.1999, nonché sulla riconvenzionale proposta con comparsa 22.11.1999 da MPS Gestione Crediti, S.p.A. nella qualità in atti, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 2.582,92, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) rigetta la riconvenzionale;
- 3) condanna la società convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in € 3.810,00, di cui € 15,00 per spese, € 1.795,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e C.A.

Lecce, 20 luglio 2005

***Il Giudice Unico
Oronzo DE PASCALIS***

Depositato in Cancelleria, 21 novembre 2005